


Gli Ingegneri della sanità ricevono l'atteso riconoscimento

Pubblicato il Regolamento per l'iscrizione degli ingegneri biomedici e clinici nell'elenco nazionale certificato



La legge n. 3 dell'11 gennaio 2018

– recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” – ha previsto, all'art. 10, l'istituzione presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri di un elenco certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, demandando conseguentemente al Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro della Salute, l'emanazione di un regolamento per definire i requisiti e le modalità di iscrizione.

Dal 5 luglio 2020 è vigente il Regolamento che individua i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n.3. Il presente documento è stato varato dal Ministero della Giustizia con il decreto n. 60 del 27 febbraio 2020.

L'articolo 1 di questo nuovo regolamento prevede che l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici sia “tenuto dal Consiglio nazionale degli Ingegneri” il quale ha il compito di curarne la pubblicazione e l'aggiornamento periodico.

SUPPORTO DEL CNI

Il CNI interviene attivamente anche nella certificazione delle competenze degli ingegneri iscritti a questo particolare elenco. L'art.5 prevede che sia il CNI a disciplinare con un proprio regolamento, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, le procedure per la

certificazione delle competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato.

“Sono ormai trascorsi diversi anni – ha dichiarato Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri – da quando il CNI ha deciso di fare propria l'istanza degli ingegneri attivi nel settore della sanità che spingevano per un loro riconoscimento. In questi anni siamo riusciti a portare avanti l'idea che l'ingegnere clinico ha una sua specificità. Il decreto del Ministero della Giustizia realizza nel concreto l'istituzione di un elenco presso il CNI, previsto dalla legge per il riordino delle professioni sanitarie del gennaio 2018”.

“Oggi gli ingegneri che sono attivi in ambito sanitario svolgono un ruolo determinante – ha commentato Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario del CNI e referente per l'ingegneria biomedica. Controllo e gestiscono molti aspetti che chiamano in causa componenti ad altissima tecnologia. Il decreto del Ministero della Giustizia rappresenta l'atto finale di un percorso iniziato nel 2013, quando una circolare del Ministero ha imposto che all'interno dei comitati di bioetica fossero inseriti anche gli ingegneri biomedici o clinici”.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'inserimento nell'elenco nazionale certificato è, ovviamente, subordinato all'iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri e al possesso di un titolo di laurea. “I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 sono iscritti, su base volontaria nell'elenco [...]”. L'articolo 4 stabilisce, inoltre, che spetta al Consiglio nazionale dell'Ordine degli Ingegneri deliberare le moda-

lità da adottare per tale iscrizione.

L'elenco in oggetto è suddiviso nelle sezioni A e B. Nella prima sezione sono inseriti gli ingegneri biomedici e clinici che possiedono competenze professionali documentate in attività e compiti come la progettazione e la direzione dei lavori, la gestione delle verifiche e delle manutenzioni necessarie, la formazione e l'assistenza all'uso di dispositivi, macchinari e materiali. All'interno della seconda ripartizione sono iscritti gli ingegneri junior, ovvero tutti coloro che detengono delle capacità professionali legate alla collaborazione e al supporto nei processi lavorativi. Entrambi i professionisti devono essere abili nello svolgere le mansioni elencate nell'articolo 2 del decreto sia nella libera professione, che nelle imprese manifatturiere e negli enti privati.

Con l'intento di promuovere la continua collaborazione tra il personale sanitario e gli ingegneri, quest'ultimo è legittimato a operare su dispositivi, apparati, materiali e su tutte le tecnologie biomediche aventi lo scopo di favorire la salute del paziente. Ricordiamo, tuttavia, che il professionista in questione non è tenuto a compiere atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione.

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Il Regolamento prevede espressamente che possono presentare domanda di iscrizione alla sezione A dell'elenco gli Ingegneri che, alla data di presentazione della domanda, risultino validamente iscritti nella sezione A dell'Albo, settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione, e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21, di laurea specialistica nella classe 26/S o di laurea in ingegneria biomedica. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri il compito di certificare le competenze acquisite in materia di Ingegneria biomedica e clinica, nel caso in cui il professionista non disponga di un titolo di laurea magistrale o specialistica.

Un ingegnere che intende iscriversi alla sezione B deve essere validamente iscritti nella sezione B dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 e L-9.

Deve, inoltre, ottenere dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri la certificazione delle competenze acquisite in materia di ingegneria biomedica e clinica, come richiesto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

LA SANITÀ DIVENTA DIGITALE

La volontà di armonizzare l'impiego delle principali soluzioni eHealth su tutto il territorio italiano ha spinto il Comitato italiano dell'Ingegneria dell'Informazione (C3I), organo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cooperare con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Tra gli obiettivi finali di questa collaborazione troviamo la sensibilizzazione dei cittadini sull'utilizzo di innovazioni operative come il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e la definizione di nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di strumenti di Telemedicina interoperabili con quest'ultimo.

È, in particolare, in merito a questo secondo filone che AgID ritiene fondamentale il contributo professionale dell'Ordine degli Ingegneri. È indispensabile “individuare, attraverso pareri tecnici e professionali, quali devono essere i requisiti cui un device deve essere conforme per poter essere effettivamente destinato alla gestione di dati di qualità che raccolgono le informazioni degli assistiti” ha chiarito la Dott.ssa Enrica Masella, Responsabile del Servizio Ecosistemi dell'area Trasformazione Digitale.

In una web conference tenutasi lo scorso 19 giugno, richiesta dal presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), Armando Zambrano, e coordinata dall'Ing. Alessandro Astorino, consigliere eletto del Consiglio Operativo del Comitato italiano dell'Ingegneria dell'Informazione (C3I) con delega alla Sanità Digitale, è emerso, attraverso i delegati degli Ordini Territoriali che vi hanno partecipato, il consenso unanime e la piena disponibilità degli ingegneri a prendere parte al piano condiviso con AgID.

— “Il Decreto del Ministero della Giustizia realizza nel concreto l'istituzione di un elenco presso il CNI, previsto dalla legge per il riordino delle professioni sanitarie del gennaio 2018” —